



COMUNE DI VALENZA

(Provincia di Alessandria)

Ufficio Tecnico - Assessorato Urbanistica



**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI
CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE
TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO (O PRIVATO
CON SERVITÙ DI USO PUBBLICO, O PRIVATO
VISIBILE DA SPAZI PUBBLICI) PER SPAZI DI
RISTORO ALL'APERTO CON "DEHORS"
E ARREDI MOBILI**

Art. 1

Scopo del Regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. a), del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le occupazioni del suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per spazi di ristoro all'aperto con "Dehors" e arredi mobili, nonché l'applicazione del relativo canone nell'ambito del territorio del Comune di Valenza.

Art. 2

Definizione di "Dehor"

Chiamasi Dehors la struttura che costituisce, delimita ed arreda lo spazio di ristoro esterno ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione (ristorante, bar, caffè, pizzeria ecc...).

Tale struttura è costituita dall'insieme di elementi mobili e/o smontabili, comunque facilmente rimovibili, posti temporaneamente, in modo funzionale ed armonico, sullo spazio pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici).

Non rientra in tale definizione l'occupazione di suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) attuata con tavoli, sedie, fioriere, tende, ombrelloni, ecc., da richiudersi questi ultimi nei giorni ed orari di chiusura dell'esercizio; tale tipo di occupazione viene disciplinata dal successivo art. 18.

Non sono ammesse in nessun caso strutture chiuse in modo permanente in quanto si realizzerebbe un ampliamento della superficie commerciale dell'esercizio di cui costituiscono pertinenza.

Qualsiasi altra tipologia, non rientrante nelle due definizioni di cui sopra e per la quale si richiede l'installazione sul suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici), non si intende ammessa.

Art. 3

Ambito di applicazione

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere o negare l'uso di parte del suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per la collocazione di dehors.

Sul territorio comunale sono state individuate due aree che presentano caratteri in qualche modo omogenei di ambiente, di viabilità, di utilizzo:

- A) area del Centro Storico, Nuclei Storici frazionali ed asta pedonalizzata di Corso Garibaldi;
- B) area urbana lungo gli assi viari principali e secondari, nonché le relative diramazioni anche nei nuclei frazionali.

Per ognuna delle aree è stato ipotizzato un diverso livello di intervento, in ragione sia della tutela che all'ambito stesso l'Amministrazione vuole garantire, che delle caratteristiche specifiche dei luoghi.

In ogni caso gli interventi di realizzazione dei dehors devono risultare adeguati ed in armonia con il contesto ambientale di riferimento e tendere:

- ad una coerente configurazione planimetrica, rispettosa dei caratteri tipologici e morfologici dell'intero organismo edilizio;
- alla salvaguardia dell'identità architettonica dell'organismo edilizio principale, evitando sovrapposizioni, modificazioni di facciata e tamponamenti che ne impediscano la visione.

Gli interventi da realizzare nel Centro Storico e sull'asta pedonalizzata di Corso Garibaldi dovranno essere particolarmente trasparenti e leggeri, al fine di garantire la percezione e visibilità del contesto, evitando nel contempo impatti visivi e dimensionali che mal si accordino con l'intorno.

Art. 4

Aspetti architettonici ed ambientali

Sarà valutato con particolare attenzione l'inserimento dei dehors che possono interferire con la percezione di elementi o scorci particolarmente significativi

dell'ambiente cittadino, con particolare riguardo al Centro Storico ed all'asse viario pedonalizzato di Corso Garibaldi, tra la Piazza XXXI Martiri e la Piazza Gramsci. Devono essere evitate, in generale, le interferenze incompatibili delle strutture del dehor con gli elementi delle facciate e con gli elementi architettonici degli edifici, anche nei casi in cui questi non presentino caratteri di particolare pregio.

Art. 5

Reti tecniche

Devono essere evitate interferenze con reti tecniche o elementi di servizio che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione.

Possibili elementi interessati, a titolo di esempio, sono: chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, cestini gettacarta, cabine ed armadi telefonici, cabine e armadi Enel, supporti per manifesti o tabelloni, accessi pedonali o carrai, aree di parcheggio, impianti del verde, panchine, manovra di porte o portoni, ecc.

Art. 6

Caratteristiche

Le tipologie e i caratteri formali ammessi sono, in linea generale, quelli descritti nei punti seguenti:

a) Tipologie costruttive:

Devono essere impiegati i seguenti materiali:

- struttura portante in profilati scatolari metallici o in legno, ancorati alla pavimentazione e/o alle pareti degli edifici in modo sicuro e tale da non costituire pericolo, ma senza danneggiare in modo permanente le pavimentazioni esistenti e le facciate degli edifici;
- copertura in tessuto impermeabilizzato, tela plastificata o materiale plastico rigido liscio anche di tipo trasparente, rame naturale;

b) Colori ammissibili:

- per le parti metalliche: colori e toni del nero o del grigio, con l'esclusione dei colori metallizzati e dell'alluminio anodizzato; colori diversi rispetto a quelli

suddetti potranno essere valutati nell'ambito di un progetto complessivo riferito all'esteriorità dell'intero esercizio pubblico;

- per le parti in legno: colore naturale o velature colorate che lascino in vista le venature naturali;
- per le coperture: oltre alle coperture trasparenti e a quelle in rame naturale, sono consentiti i colori chiari mentre nel Centro Storico e C.so Garibaldi vengono richiesti i colori bianco, canapa e relativi toni; sono in ogni caso vietati colori che contrastino con l'intorno nonché coperture riportanti simboli o scritte pubblicitarie.

c) Pavimentazioni:

Nell'area di pertinenza deve essere mantenuta in vista, per quanto possibile, la pavimentazione esistente; in presenza di particolari condizioni del fondo, inclinato, con eccessiva pendenza, sconnesso, con accostamenti di materiali disomogenei, per ragioni igienico-sanitarie, oppure per particolari sequenze di gradini, scale o piani inclinati, ovvero per la salvaguardia della stessa pavimentazione esistente, potranno essere previste sopraelevazioni da attuarsi mediante pedane realizzate in legno e/o metallo i cui componenti devono essere facilmente rimovibili.

In presenza di dislivelli naturali, o derivanti dalla messa in opera delle pedane di cui al punto precedente, dovranno essere presi accorgimenti in osservanza alle disposizioni legislative relative alle barriere architettoniche (D.P.R. 384/78 e 236/89 e relativi regolamenti attuativi e circolari esplicative).

d) Dimensioni:

La superficie lorda di pavimento del manufatto non può essere superiore alla superficie destinata alla somministrazione di cibi e bevande dell'esercizio commerciale del quale costituisce pertinenza funzionale e non può in nessun caso superare gli 80 mq; la pertinenza della richiesta verrà verificata dai competenti uffici tenuto conto delle caratteristiche specifiche del luogo indicato, della superficie dell'esercizio commerciale, nonché della necessità di non costituire intralcio al pubblico passaggio veicolare e pedonale, al passaggio dei mezzi di soccorso ed al regolare svolgimento di altre attività quali i mercati ambulanti, manifestazioni ricorrenti, ecc.

e) Indici planovolumetrici:

I dehors costituiscono elementi pertinenziali alle attività esistenti e, quindi, non possono essere oggetto di uso autonomo.

I manufatti non concorrono alla verifica degli indici planovolumetrici urbanistici di zona, ma sono oggetto delle verifiche di cui al presente regolamento.

f) Viabilità - Percorsi pedonali - Distacchi ed altre avvertenze:

Dovrà essere sempre garantita la percorribilità da parte dei mezzi di soccorso con una sezione libera minima di m. 3,25 in larghezza e di m. 4,00 in altezza, oltre ad un passaggio pedonale agevole e privo di pericoli di almeno m. 2,00 (art. 20 c. 3 del D.Lgs 285/92).

Ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, nelle aree pedonalizzate potranno essere valutate richieste di dehors anche addossati a fabbricati (le cui facciate non siano vincolate dal P.R.G.) o con distacchi dagli stessi inferiori a mt. 2,00, purchè sia garantito nel rimanente spazio stradale un passaggio libero pari ad un minimo di m. 5,25 (3,25+2,00).

Per le occupazioni che confinano con strade aperte al traffico - e lungo le quali è consentita la fermata o la sosta - dovrà essere lasciato fra il ciglio della carreggiata e le strutture uno spazio minimo di m. 0,80 per permettere l'agevole uscita dei passeggeri dalle auto; in ogni caso, le installazioni non potranno creare limitazioni ai servizi di pulizia delle strade e di raccolta rifiuti.

Il distacco minimo in prossimità di passi carrai sarà pari a m. 2,00.

I dehors dovranno essere posti esclusivamente sullo stesso lato stradale dell'esercizio commerciale di cui costituiscono pertinenza e nel caso in cui non si limitino a fronteggiare tale esercizio, ma fronteggino altri fabbricati e/o attività, occorrerà acquisire preventivamente le relative autorizzazioni da parte dei proprietari e/o gestori.

Non si dovranno inglobare nella struttura dei dehors alberi o altri arredi verdi.

Nei periodi in cui i dehors non vengono utilizzati, non potranno essere impiegati come magazzino dell'esercizio e dovranno mantenere un aspetto decoroso.

I dehors non devono occupare la sede stradale; potranno eventualmente occupare stalli per il parcheggio delle auto, previo il parere favorevole da parte

del Comando di Polizia Municipale e, se stalli a pagamento, della Società che li gestisce.

Si dovrà in ogni caso acquisire il parere della Polizia Municipale in ordine al rispetto delle disposizioni del Codice della Strada ed in relazione ad eventuali situazioni di pericolosità nel caso in cui l'occupazione avvenga in prossimità di incroci, intersezioni stradali, curve, su vie di limitate dimensioni trasversali o con elevati volumi di traffico.

g) Protezioni verticali:

Ad integrazione delle delimitazioni esterne dei dehors, sono ammesse, per motivi igienici e sanitari (rumori, odori, fumi, scorie) e per condizioni climatiche disagiati, protezioni verticali.

A tali condizioni dovrà essere posta particolare attenzione in sede di valutazione delle richieste.

Le protezioni dovranno presentare adeguate caratteristiche di sicurezza ed avere peculiarità e accorgimenti tali da essere facilmente individuabili anche da persone diversamente abili.

L'altezza da terra dovrà essere non inferiore a m. 1,00 e non superiore a m. 2,00; la parte eccedente l'altezza minima dovrà essere trasparente.

Le protezioni, inoltre, non potranno essere collegate con le coperture, formando un unico elemento chiuso.

Fa eccezione la chiusura mediante teli plastici facilmente richiudibili e di decoroso aspetto.

h) Coperture:

Nessun tipo di copertura dei dehors potrà avere un filo libero, al di sotto di risvolti, frange ecc., inferiore a m. 2,20 dal piano medio della pavimentazione esistente.

i) Impianti di illuminazione:

La realizzazione dell'illuminazione per l'area interna dei dehors non soggiace a specifiche disposizioni ma in ogni caso dovrà essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento verso aree a transito pedonale e verso zone di traffico veicolare.

I punti luce potranno essere collocati sulle fioriere, sui supporti verticali che costituiscono il dehor, limitando al minimo l'impiego di supporti.

La dislocazione dei punti luce e il tipo di corpo illuminante dovranno avere nel complesso caratteristiche tali da non interferire nella scena urbana sia notturna che diurna, consentendo la percezione dell'ambiente cittadino notturno da parte degli avventori e, soprattutto nelle aree "A", armonizzarsi alla tipologia degli apparecchi utilizzati per la pubblica illuminazione.

Gli allacciamenti alla rete elettrica dell'esercizio dovranno essere attuati nel rispetto delle norme UNI-CEI e di ogni altra normativa vigente, con soluzioni tali da non creare alcun tipo di pericolo.

l) Insegne pubblicitarie:

Il messaggio pubblicitario è delegato all'insieme delle protezioni aeree e delle eventuali insegne o vetrofonie, evitando nel complesso il sovraccarico di comunicazioni che rendono difficoltosa l'individuazione dell'esercizio e del contesto; sono in ogni caso vietate le insegne luminose.

Per il centro storico e C.so Garibaldi è vietata ogni tipo di insegna o messaggio pubblicitario ad eccezione delle vetrofanie.

m) Attrezzature speciali:

Nello spazio dei dehors non è consentita l'installazione di attrezzature finalizzate alla preparazione di cibi o bevande ma solamente attrezzature di supporto tecnico nell'attività di somministrazione (quali contenitori refrigerati, scaldavivande, ecc...); l'installazione di apparecchi per l'intrattenimento (fonoriproduttori, strumenti musicali, tv, videogiochi o simili), non può essere consentita in modo continuativo ma solo per limitati periodi di tempo - previa autorizzazione da richiedersi con congruo anticipo - e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni disciplinanti le attività rumorose.

n) Contenitori per rifiuti:

Poiché l'esercizio dell'attività nel dehor comporta una produzione e una dispersione di rifiuti non sempre controllabili da parte dell'esercente o rimovibili costantemente durante il servizio ordinario del personale impiegato, dovranno essere disposti, a cura dell'esercente, contenitori gettacarta o portarifiuti idonei per numero, caratteristiche igieniche e funzionalità nell'uso e nella pulizia.

o) Certificazioni:

Ai fini della pubblica e privata incolumità è necessario che le strutture dei dehors siano accompagnate da certificato di regolare montaggio e/o collaudo, redatti e sottoscritti da tecnico abilitato, certificazioni relative agli eventuali impianti installati, nonché dichiarazione circa i materiali impiegati (tendaggi e coperture ignifughi ecc.).

Art. 7

Manutenzione

Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei “dehors” dovranno essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.

Lo spazio pubblico dato in concessione dovrà essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non dovrà essere adibito ad uso improprio.

E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnica ed estetica.

In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, utilizzando la polizza fidejussoria di cui all'art. 15 per la copertura delle spese necessarie; salvo quanto previsto dall'art. 10, lettera c) e fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

Art. 8

Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, dovrà essere risarcito dagli esercenti.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altra proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi dovranno essere riparati mediante esecuzione di specifici interventi secondo quanto stabilito nel "disciplinare tecnico per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico e relativi ripristini", allegato alla deliberazione di C.C. n. 128/99 del 20/07/04.

All'atto della rimozione del dehors dovranno essere ripristinate le condizioni originali dell'area. In particolare, nel caso del suolo pubblico, non è ammessa la sua manomissione permanente.

Art. 9

Rilascio e rinnovo delle concessioni

L'occupazione di suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) con i dehors avrà durata massima quinquennale e potrà essere oggetto di nuova concessione previo esperimento delle procedure di cui al presente articolo.

Il concessionario potrà richiedere, almeno 3 mesi prima della scadenza, il rinnovo della concessione, dimostrando il permanere del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Nel caso in cui la concessione non sia rinnovata, le strutture, i beni strumentali e i materiali dovranno essere completamente rimossi e l'area sgomberata e restituita alle condizioni originarie a spese del concessionario, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di scadenza della concessione; in caso contrario il Comune provvederà in merito, utilizzando la polizza fidejussoria di cui all'art.15 per la copertura delle spese necessarie.

Art. 10

Revoca e sospensione delle concessioni di occupazione

La concessione di occupazione di suolo pubblico con i "dehors" può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

La concessione di occupazione di suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) può essere altresì revocata, previa diffida, qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- a) quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
- b) quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- c) qualora la mancanza di manutenzione comporti pregiudizio al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
- d) qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte nel presente regolamento;
- e) qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
- f) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione.

I dehors esistenti alla data di approvazione del presente regolamento e regolarmente autorizzati dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro 5 anni dall'entrata in vigore della stessa; in caso contrario l'autorizzazione verrà automaticamente revocata e gli stessi dovranno essere rimossi.

Nel caso in cui i dehors vengano adeguati volontariamente, prima dello scadere del termine imposto, verrà sospeso il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico per il tempo intercorrente tra l'avvenuto adeguamento (fine lavori) e la scadenza di cui sopra.

Nel caso in cui l'esercizio commerciale venga chiuso per fallimento o per altra causa grave che comporti la chiusura permanente dell'esercizio stesso, la struttura del dehor dovrà essere rimossa dalla proprietà e, in mancanza, provvederà il Comune, utilizzando la polizza fidejussoria di cui all'art.15 per la copertura delle spese necessarie.

Nei casi previsti ai precedenti punti b), c), d) la concessione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa.

Art. 11

Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico

Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) con de hors è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione stessa, che provvederà alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso; in casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.

La concessione di occupazione suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:

- a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, dovrà avvenire con 30 giorni di preavviso;
- b) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, nel qual caso la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente senza alcun preavviso. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di interesse pubblico, l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture.

Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione del suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente.

In caso di sospensione temporanea tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, anche in detrazione al canone degli anni successivi.

In caso di revoca il Responsabile dell'unità organizzativa preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione ai settori ed uffici competenti.

Art. 12

Sanzioni

Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 comma 4 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e altri Regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a cinquecento euro di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 13

Presentazione della domanda

Chiunque intenda effettuare occupazioni ricadenti nell'ambito di applicazione del precedente art. 3, per i soli dehors, deve inoltrare Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) da consegnare all'ufficio protocollo dell'Ente previo pagamento dei relativi diritti di segreteria.

In caso di trasmissione tramite servizio postale la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

Art.14

Contenuto della domanda

La domanda per l'installazione di dehors dovrà contenere :

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale, il codice fiscale o la partita IVA del richiedente (dati richiesti nel rispetto della Legge 675/96 a tutela della riservatezza);
- b) l'ubicazione esatta del manufatto da eseguire, nonché le sue dimensioni;
- c) il periodo (max. 5 anni) per il quale l'atto di concessione viene richiesto, i motivi a fondamento dello stesso, l'oggetto e la descrizione dell'opera che si intende eseguire, le modalità d'uso;

- d) la domanda dovrà essere accompagnata dall'estratto di mappa, dall'estratto del P.R.G. e da tutti gli elaborati grafici necessari a definire compiutamente il tipo di manufatto ed il suo inserimento nel contesto seguendo le prescrizioni contenute nell'art. 6. Dovrà altresì essere allegata la progettazione dell'eventuale impiantistica, ove prevista, nei termini di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e della normativa vigente; in particolare, vi è l'obbligo di ottenere il parere preventivo per l'aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria da parte della competente ASL territoriale;
- f) l'impegno a sostenere la fidejussione di cui all'art. 15;
- g) la dichiarazione, a firma di tecnico abilitato circa il rispetto, nel progetto presentato, della normativa sulle barriere architettoniche e delle normative sulla sicurezza e pubblica incolumità di cui all'art. 6 lettera o).

La D.I.A. deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e, comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della medesima.

Art. 15

Oneri

La richiesta è subordinata al pagamento dei diritti di segreteria ed alla consegna all'Amministrazione Comunale di una fidejussione a garanzia degli impegni assunti, della durata pari a quella dell'occupazione richiesta, aumentata di sei mesi e per un importo pari ad una annualità del canone.

In caso di inadempienza il manufatto viene rimosso in danno del titolare dall'Amministrazione Comunale, la quale incamera le garanzie fidejussorie e provvede al recupero delle spese sostenute, nei modi e nelle forme di legge.

La concessione è soggetta ad un canone ai sensi del successivo art. 18 ed al pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 16

Rilascio dell'atto di concessione

Il Dirigente del competente Settore, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici).

L'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione si intende rilasciata all'atto del ritiro.

Il mancato ritiro ingiustificato del predisposto atto di concessione entro 30 giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione equivale alla rinuncia della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento della fidejussione prestata.

Art. 17

Contenuto dell'atto di concessione

L'atto di concessione dell'area indica espressamente la destinazione d'uso ammessa per ciascun manufatto o parte di esso e la misura dello spazio concesso, nonché l'importo del canone da versare.

Il titolo ha durata massima di 5 anni e non può essere prorogato in forma tacita, dovendosi verificare periodicamente il permanere di tutte le condizioni che hanno consentito il rilascio del titolo stesso.

Art. 18

Normativa per l'occupazione di suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico) attuata esclusivamente con tavoli, sedie, fioriere, tende ed ombrelloni

a) Dimensioni:

La superficie di occupazione del suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico) non può essere superiore alla superficie di somministrazione dell'esercizio commerciale e non può in nessun caso superare gli 80 mq; la pertinenza della richiesta verrà verificata tenuto conto delle caratteristiche specifiche del luogo

indicato, nonché della necessità di non costituire intralcio al pubblico passaggio, al passaggio dei mezzi di soccorso ed allo svolgimento di altre attività quali i mercati ambulanti, manifestazioni ricorrenti ecc.;

b) Viabilità - Percorsi pedonali - Distacchi ed altre avvertenze:

Dovrà essere sempre garantita la percorribilità da parte dei mezzi di soccorso con una sezione libera minima di m. 3,25 in larghezza e di m. 4,00 in altezza, oltre ad un passaggio pedonale agevole e privo di pericoli di almeno m. 2,00 (art. 20 c. 3 del D.Lgs 285/92).

Nelle aree pedonalizzate potranno essere valutate richieste con distacchi inferiori a mt. 2,00, purchè sia garantito nel rimanente spazio stradale un passaggio libero pari ad un minimo di m. 5,25 (3,25+2,00).

Per le occupazioni che confinano con strade aperte al traffico - e lungo le quali è consentita la fermata o la sosta - dovrà essere lasciato fra il ciglio della carreggiata e le strutture uno spazio minimo di m. 0,80 per permettere l'agevole uscita dei passeggeri dalle auto; in ogni caso, le installazioni non potranno creare limitazioni ai servizi di pulizia delle strade e di raccolta rifiuti.

Il distacco minimo in prossimità di passi carrai sarà pari a m. 2,00.

Gli arredi costituenti l'occupazione potranno essere posti esclusivamente sullo stesso lato stradale dell'esercizio commerciale, limitandosi a fronteggiare lo stesso.

Si dovrà in ogni caso acquisire il parere della Polizia Municipale in ordine al rispetto delle disposizioni del Codice della Strada ed in relazione ad eventuali situazioni di pericolosità nel caso in cui l'occupazione avvenga in prossimità di incroci, intersezioni stradali, curve, su vie di limitate dimensioni trasversali o con elevati volumi di traffico.

c) Coperture:

Nessun tipo di copertura, quali ombrelloni, tende, ecc. potrà avere un filo libero al di sotto di risvolti, frange ecc., inferiore a m. 2,20 dal piano medio della pavimentazione esistente.

Le coperture dovranno avere colori chiari; nel Centro Storico ed in C.so Garibaldi vengono richiesti il colore bianco, canapa e relativi toni.

Sono in ogni caso vietati colori contrastanti con l'intorno.

d) Dichiarazioni:

Onde evitare possibili pericoli a seguito di eventi metereologici o di incendio, occorre che le strutture mobili quali ombrelloni, tavoli, pannelli di delimitazione, vasi, fioriere, ecc. presentino adeguate caratteristiche di sicurezza e/o resistenza al fuoco; a tal fine occorre venga fornita apposita dichiarazione da parte del titolare l'esercizio, corredata eventualmente da certificazioni relative ai materiali.

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private e pubbliche dagli elementi esposti, dovrà essere risarcito dai titolari dell'attività.

e) Concessione:

La concessione di occupazione di suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico) esclusivamente con tavoli, sedie, fioriere, tende ed ombrelloni è rilasciata, ai sensi del precedente art. 16, per una durata non superiore a 300 giorni nell'arco dell'anno solare.

La concessione può essere prorogata una sola volta, fermo restando il limite massimo dei 300 giorni nell'arco dell'anno solare; la richiesta di proroga dovrà essere presentata almeno quindici giorni prima della scadenza.

Allo scadere del termine di cui sopra l'occupazione cesserà.

f) Revoca:

La concessione di occupazione di suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico) può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Art. 19

Canone di concessione

Annualmente, in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione, verrà determinato il canone di concessione per mq.

Art. 20

Disposizioni transitorie e finali

In specifici ambiti territoriali oggetto di riqualificazione urbana, potrà essere concessa una riduzione del canone dovuto per l'installazione dei dehors.

Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.